**Discussione allegata all’atto consiliare n. 66 del 21/12/2020**

**PUNTO NUMERO DODICI ALL’ORDINE DEL GIORNO: “TASK SRL REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE FRA SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALLE LISTE ANAC EX ART. 192 C. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI”.**

**VITTORI MICHELE – Sindaco**

Prego la dottoressa Sabbatini di riferire al Consiglio.

**SABBATINI STELLA – Segretario comunale**

Allora, questa faccio una brevissima diciamo così relazione per quello che mi compete. La TASK ha chiesto a tutti i comuni aderenti, la TASK è una società partecipata, una società in house che gestisce servizi prevalentemente di supporto nel settore informativo e telematico ai comuni, nonché quindi tutte le attività connesse a tali servizi, quindi come la gestione del centro servizi territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione, l’attività di progettazione e realizzazione, gestione e formazione di progetti e di e-government, l’attività di studio e ricerca nell’area delle tecnologie informatiche e telematiche e così via. Come dicevamo è una società in house e come tale deve avere dei requisiti previsti soprattutto dal codice degli appalti, se vuole anche vendere i propri servizi ai comuni associati. Dunque, ai sensi in particolare le società che quindi offrono e risultano affidatarie di alcuni servizi da parte dei comuni che ne fanno parte devono essere iscritte nelle liste ANAC, previste dall’articolo 192, comma 2 del codice dei contratti e per essere iscritte in queste liste devono appunto possedere alcuni requisiti particolari, soprattutto per quello che riguarda il controllo analogo. L’ANAC con un, diciamo comunicazione del 28.7.2020 ha scritto diciamo alla, ha iniziato un procedimento nei confronti della TASK chiedendo di rettificare alcuni suoi atti per rendere un pochino più efficiente il sistema del controllo analogo, rilevando che il sistema adottato avesse delle diciamo, dei punti di debolezza, in particolare con riferimento al quorum deliberativo dell’assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, alla carenza di effettiva rappresentatività dei soci di minoranza dell’organismo deliberativo, quindi nel comitato di coordinamento, previsto questo nella convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK, quindi non nello statuto ma qui appunto nella convenzione di servizio e inoltre anche sull’assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal coordinamento, quindi da questo comitato di coordinamento che è quindi un organo tecnico che deve di controllo della società. Quindi il comitato di coordinamento si è tenuto in data 23.9.2020 e a fronte dei rilievi dell’ANAC ha ritenuto opportuno diciamo invitare i soci ad approvare delle modifiche statutarie e ad approvare delle modifiche della convenzione per l’esercizio del controllo analogo con una certa urgenza in modo di poter essere correttamente iscritta in queste liste Anac ai sensi appunto dell’articolo 192 comma 2 del codice dei contratti che sono le liste dove si devono iscrivere le società in house che operano servizi ai comuni, in questo caso associati. E quindi con questa delibera si propongono delle variazioni da apportare allo statuto della società e quindi autorizzando in questo caso il Sindaco o un suo delegato a partecipare all’assemblea dei soci che poi lo approverà e delle variazioni da apportare alla convenzione per l’esercizio del controllo analogo. Le variazioni, c’è una relazione illustrativa fatta insomma dalla, dalla stessa TASK e inviata unitamente al materiale di questa delibera e ci sono quindi c’è una bozza di statuto dove c’è il testo vigente e alcune modifiche da apportare ad alcuni articoli in coerenza con questa, diciamo così con questa finalità e poi c’è una nuova bozza di convenzione. Io non so se l’avete visto il materiale, possiamo anche vedere alcuni articoli che vengono modificati, anche su questa delibera c’è il parere favorevole dell’organo di revisione. Comunque se possiamo vedere insomma le proposte di modifica dello statuto riguardano in particolare, allora aspetti, l’articolo 18 che appunto riguarda la rappresentanza quando c’è una modifica del testo, cioè dice quando lo richiede l’organo amministrativo un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell’articolo 2.479 bis del codice civile, ossia con delle maggioranze qualificate. Poi si propone una modifica all’articolo 23, sulla costituzione dell’assemblea e quindi sulla validità delle deliberazioni, anche qui si prevedono delle maggioranze qualificate. Un'altra modifica è l’articolo34, quello proprio tipico del controllo analogo che prevede insomma no, che la convenzione deve prevedere l’istituzione di un comitato di coordinamento dei soci, composto dai rappresentanti delegati dei soci per esprimere pareri motivati, obbligatori e vincolanti che devono essere portate all’attenzione dell’assemblea dei soci e per la cui votazione ogni socio si è impegnato ad uniformarsi e quindi diciamo si prevedono dei meccanismi per rendere obbligatori i pareri di questo comitato. Ecco, questo sostanzialmente le modifiche più importanti nello statuto, altre modifiche analoghe sono previste nella convenzione.